

Assicurazione di base (regime obbligatorio LPP)

A. Persone assicurate

Devono essere assicurati obbligatoriamente tutti i dipendenti soggetti all'AVS con un salario annuo superiore a CHF 20'880.-. Le disposizioni rilevanti ai fini del CCNL a favore dei quadri del settore edile non trovano applicazione.

Assicurati a titolo facoltativo sono i lavoratori indipendenti (alle stesse condizioni riservate ai dipendenti).

B. Prestazioni previdenziali

Durante la vecchiaia

Rendita di vecchiaia

L'ammontare della rendita di vecchiaia dipende

- dall'avere di vecchiaia disponibile (costituito dagli accrediti di vecchiaia), che a sua volta è subordinato
- all'età d' entrata;
- all'ammontare del salario assicurato;
- all'ammontare della prestazione di libero passaggio trasferita e ai versamenti unici regolamentari;
- al tasso d'interesse (tasso minimo fissato dal Consiglio federale);
- al tasso di conversione in rendita (tasso minimo fissato dal Consiglio federale).

Capitale di vecchiaia

La totalità dell'avere di vecchiaia può essere versata sotto forma di capitale se l'opzione per la liquidazione in capitale viene esercitata sei mesi prima dell'inizio del versamento delle prestazioni.

Rendita per figli di pensionato

20% della rendita di vecchiaia per ogni figlio avente diritto

In caso d'invalidità

Rendita d'invalidità

L'ammontare della rendita d'invalidità viene calcolato secondo gli stessi principi della rendita di vecchiaia. L'avere di vecchiaia determinante viene formata sia dalla somma dell'avere di vecchiaia disponibile al subentrare dell'invalidità più dei futuri accrediti senza interessi i quali vengono calcolati fino all'età di pensionamento.

Nel piano assicurativo Primo la rendita invalidità corrisponde al 40% del salario assicurato.

L'obbligo da parte della Cassa pensioni di versare le prestazioni coincide sostanzialmente con quello dell'AI.

Rendita per figli d'invalido

20% della rendita d'invalidità per ogni figlio avente diritto

Nel piano assicurativo Primo la rendita per figli ammonta al 8% del salario assicurato.

Esonero dal pagamento dei contributi

Concesso fino a concorrenza dell'importo dei contributi; l'esonero inizia dopo un periodo d'attesa di 6 mesi.

In caso di decesso

Rendita per vedove

60% della rendita d'invalidità o della rendita di vecchiaia in corso di versamento.

Nel piano assicurativo Prima la rendita per coniuge ammonta al 24% del salario assicurato.

Rendita per orfani

20% della rendita d'invalidità per ogni figlio avente diritto

Nel piano assicurativo Primo la rendita per figli ammonta al 8% del salario assicurato

Capitale in caso di decesso

Pari all'importo dell'avere di vecchiaia a disposizione, a condizione che questo non serva a finanziare una rendita per vedove.


Coordinamento in caso d'infornio

In caso di prestazioni da versare in seguito a infornio hanno in linea di principio la precedenza le prestazioni dell'assicurazione contro gli infornio. L'importo delle prestazioni della previdenza professionale è limitato alle prestazioni minime secondo la LPP.

C. Salario di base

Il calcolo dei contributi e delle prestazioni di previdenza si basa sul salario annuo coordinato ai sensi della LPP.

Dall'1.1.2011 esso corrisponde a quella parte del salario AVS compresa tra CHF 24'360.- e CHF 83'520.-. Se il salario coordinato è superiore a zero, ma inferiore a CHF 3'480.-, viene arrotondato a questa somma.



D. Contributi

I contributi sono calcolati in funzione dell'età e del sesso della persona assicurata nonché delle aliquote riportate nella seguente scala:

Età ¹⁾	Contributi in % del salario assicurato ²⁾
18 – 24	4,7
25 – 34	11,7
35 – 44	14,7
45 – 54	19,7
55 – 64/65 ³⁾	22,7

1) L'età determinante ai fini del calcolo dei contributi corrisponde alla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita (i mesi ed i giorni non sono presi in conto).

2) Finanziamento paritetico dei contributi, ossia il datore di lavoro versa almeno la metà dei contributi complessivi.

3) Donne fino 64 anni (art. 62a OPP2)